

WEBINAR AIAF VERONA 24 APRILE 2020

Emergenza Covid19 e frequentazione figli/genitori separati – divorziati ovvero separati di fatto

di Avv. Gabriella de Strobel (referente territoriale Aiaf Verona e Segretaria Aiaf nazionale)

Dalla fine di febbraio 2020 ad oggi l'emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione dell'epidemia del Covid19 ha limitato in maniera significativa gli spostamenti delle persone, prima tra zone rosse e resto d'Italia, poi tra regioni diverse, tra comuni, finanche all'interno dello stesso Comune.

La limitazione di tali spostamenti via via sempre più significativa, è stata resa opportuna dalla assoluta **necessità** ed urgenza di contrastare la diffusione del contagio da Covid19, che all'insorgere del virus (febbraio 2020) presentava una capacità infettiva, sempre più esponenziale.

Questa la ratio all'introduzione del c.d. "*lockdown*".

La libertà personale viene così compromessa per la salvaguardia della salute nazionale di ogni cittadino.

Tale situazione sanitaria emergenziale nazionale ha avuto ricadute significative sulle dinamiche familiari e nei confronti dei genitori divisi, conflittuali o meno, o in fase di separazione che quindi si sono trovati a dover gestire le relazioni familiari e i rapporti genitori - figli in una situazione di sostanziale divieto di movimento.

In una prima fase, periodo compreso tra il **23.02 e 9.03**, il divieto degli spostamenti riguardava alcune provincie della Lombardia, della Emilia Romagna e del Veneto, dichiarate "zone rosse", dalle quali non si poteva uscire, ma nemmeno entrare.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8.03.2020, hanno cessato di avere efficacia i divieti emessi dopo il 23.02 e dal **9.03.2020**, le restrizioni, prima emanate solo per alcune provincie, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Dal 9.03.2020 tutta l'Italia viene dichiarata "zona rossa".

Ciò ha significato che su tutto il territorio nazionale sono state vietate "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che sono stati vietati gli spostamenti se non per motivazioni ben specificate e limitate.

L'11.03, in serata, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM in cui è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie.

In questa fase, il modulo di autodichiarazione, con il quale le persone potevano spostarsi contemplava gli spostamenti delle persone solo:

- per esigenze lavorative
- per situazioni di necessità
- per motivi di salute
- per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

Il **22.03.2020** il Presidente del Consiglio ha inasprito le misure che vietavano gli spostamenti, e si è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in **COMUNE DIVERSO** dal quello in cui si trovavano, salvo che:

- per comprovate esigenze lavorative
- per assoluta urgenza
- per situazione di necessità
- per motivi di salute

Il modulo di autocertificazione è stato aggiornato con le nuove norme.

Le restrizioni agli spostamenti sono state via via prorogate fino al 03.05 (nel frattempo negli ultimi periodi sono state riaperte alcune attività commerciali limitate: librerie, negozi per bambini e neonati).

In relazione alle problematiche sorte per la gestione delle visite genitori/figli in situazione di separazione/divorzio e separazioni di fatto, e sulla relativa possibilità di spostamenti dei genitori tra comuni diversi il governo in due occasioni, il 10.03.2020 e il 01.04.2020 ha emanato delle linee guida di comportamento (cc. dd. FAQ).

Il 10.03 il governo ha chiarito espressamente *"Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio"* e il 1.04.2020 ha specificato ulteriormente che gli spostamenti relativi alle frequentazioni dei genitori/figli sono ammessi **anche tra comuni diversi**, e anche in assenza di provvedimenti giudiziari, secondo quanto concordato tra genitori... *" purché venga scelto*

il tragitto più breve, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario” (persone in quarantena, positive, immunodepressi etc.).

Nel modulo di autocertificazione è stata aggiunta la possibilità di ritenere consentito l'allontanamento dall'abitazione per necessità, includendo gli obblighi di affidamento di minori.

Da ultimo in relazione alle **cc. dd. “visite protette”**, il decreto cura Italia, approvato in via definitiva, il 27.04.2020, ha predisposto che queste possano avvenire da remoto, con videochiamate, ma se ciò non fosse possibile, le visite dovrebbero essere sospese.

Con tale disposizione si rafforza l'idea che il digitale, in situazione di emergenza, è un rimedio utile a mantenere il legame e il dialogo tra le persone.

Infine il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 26.04.2020 ha annunciato alcune delle misure che saranno varate dal **04.05.2020 sino al 18.5.2020** e che riguarderanno la c.d. Fase 2, fase che gradatamente è tesa alla riapertura delle attività commerciali e a una cauta, ma graduale riespansione della libertà di movimento delle persone, ciò di pari passo con l'attuale continua decrescita del contagio, e con l'avvertimento che, nel caso in cui la situazione sanitaria dovesse peggiorare, si renderà necessario ritornare alle restrizioni iniziali.

In tali nuovi provvedimenti, per quello che a noi ci interessa, dovrebbe essere precisata la possibilità, ricompresa nei motivi di necessità “di autorizzare spostamenti per incontrare i congiunti, cioè famiglie che sono state separate: genitori - figli, nonni e nipoti o comunque persone separate da affetti e relazioni stabili (su tale ultimo punto non vi è chiarezza e il governo si appresta a chiarire tale situazione nelle FAQ che saranno emanate) purchè venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine e vengano mantenute le distanze.

Gli spostamenti autorizzati riguardano l'intera regione, mentre restano limitati gli spostamenti tra regione e regione, attuabili solo per ragioni di lavoro (comprovato), di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.

In questa situazione normativa, dove il diritto di famiglia, avrebbe meritato più considerazione e qualche certezza in più, che non può certo essere assolta dalle FAQ governative, si muovono le famiglie separate divorziate o separate di fatto con le loro problematiche, la cui risoluzione è lasciata di fatto alla buona volontà degli interpreti, al buon senso delle persone coinvolte, e da ultimo alla grande discrezionalità, che può diventare arbitrio del singolo magistrato, se chiamato a pronunciarsi sul punto.

Dal Nord al Sud, passando per il centro le risposte giurisprudenziali sulle visite in tempo di Covid19 sono state – infatti - diverse, diversificate, contrarie una all'altra, pur in presenza di situazioni analoghe.

Là dove il principio costituzionale del diritto alla salute ha prevalso sulla c.d. diritto alla bigenitorialità, le visite sono state sospese e sostituite dai mezzi informatici, là dove invece il diritto alla bigenitorialità ha prevalso, le visite non sono state sospese, in alcuni casi confermate o modificate nei tempi e nelle modalità.

Paradossalmente la magistratura si è dimostrata più favorevole alla sospensione, là dove l'emergenza sanitaria era meno stringente, e più ligia ai provvedimenti già emessi, là dove il virus, ha colpito più duramente.

Ci si chiede se è corretto che diritti contrapposti, quali quelli alla salute e quello alla bigenitorialità, vadano effettivamente valutati alla stessa stregua! E' evidente che bisogna evitare i rischi che un genitore strumentalizzi la attuale situazione per ostacolare i rapporti genitori-figli, ma difronte a un rischio sanitario elevatissimo – e non voluto (spostamenti sono di per sé rischiosi, viaggi, frequentazioni non sicure, lavoro rischioso), la loro temporanea sostituzione con i mezzi informatici assicura una modalità sostitutiva efficace.

Non ci sono soluzioni univoche, ma alla luce delle oggettive condizioni delle parti optare per l'una o l'altra scelta fa parte dell'esercizio responsabile alla genitorialità condivisa.

Al fine di comprendere la attuale situazione giurisprudenziale, di seguito, alcuni provvedimenti della magistratura raccolti e massimati dall'Avv. Francesca Borin.

*** **

“IL DIRITTO DI VISITA AI TEMPI DEL COVID 19: RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE DI MERITO”

A cura dell'Avv. Francesca Borin

- 1) **Tribunale di Verona, decreto cronol. N. 1793/2020 del 10.3.2020, R.G. 9689/2017, Giudice relatore dott. Francesco Bartolotti**

Procedimento di separazione - istanza della madre collocataria – genitori residenti in Comuni diversi – incontri sospesi

Nel caso di specie, il Tribunale di Verona ha dovuto gestire le modalità di visita durante l'emergenza sanitaria da COVID 19 tra genitori separati residenti uno (la madre collocataria) in Veneto ed il secondo (il padre, titolare del diritto di visita) in Emilia Romagna (Parma).

Sulla base del **D.P.C.M. 8 marzo 2020**, recante “*ulteriori disposizioni attuative del D.L. 12/2/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*”, che aveva inizialmente individuato solo alcune province della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna come zone sottoposte a misure restrittive negli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio (misura di contenimento successivamente estesa al territorio nazionale), il Giudice ha ritenuto opportuno momentaneamente **sospendere le visite tra le minori ed il padre, prevedendo la possibilità per quest'ultimo di sentire quotidianamente le figlie via *skype, facetime* o altri sistemi audiovisivi**

nella disponibilità delle parti, nella fascia oraria tra le 20.00 e le 21.00, in modo da poter parlare liberamente con ciascuna figlia senza interferenze altrui.

2) **Tribunale di Milano, decreto n. R.G. 30544/2019 dell'11.3.2020, Presidente F.F. dott.ssa Piera Gasparini**

Separazione – istanza del genitore collocatario – genitori residenti in Comuni diversi – mantenuto diritto di visita – non applicazione sanzioni ex art. 709 ter c.p.c.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto che le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del **DPCM 8 marzo 2020 n.11** non fossero preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affidamento e collocamento dei minori, laddove consentivano gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicchè alcuna "chiusura" di ambiti regionali poteva giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; il Tribunale ha, altresì, rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio. **Il Tribunale di Milano, quindi, NON ha sospeso le visite genitori – figli**; ha ritenuto, però, in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19, che **non sussistessero ragioni per considerare gravi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.** i comportamenti tenuti dalla madre che in emergenza sanitaria aveva ostacolato le visite padre – figli.

3) **Corte d'Appello Bari, decreto 26 marzo 2020, Dott. Filippo Labellarte**

Istanza della madre collocataria– genitori residenti in Comuni diversi – incontri sospesi

Con tale provvedimento, la Corte d'Appello di Bari ha **sospeso** le visite tra un padre e un figlio, residente in un diverso Comune, disponendo che i contatti tra loro avvengano unicamente attraverso lo strumento della videochiamata o Skype, fino al 3 aprile. Il Giudice sottolinea, in particolare, che gli incontri tra i figli e i genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori non realizzano le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai **D.P.C.M. 9.3.2020, 11.3.2020, 21.3.2010 e 22.3.2020**, tutti emanati per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria con misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La Corte pone alla base della propria statuizione la recessività del diritto-dovere dei genitori a incontrarsi con i figli rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, sancite a tutela del diritto alla salute della comunità, considerando che lo spostamento del minore potrebbe comportare un rischio sanitario per coloro che troverà al rientro, presso l'abitazione del genitore collocatario.

4) **Tribunale di Napoli, 26/3/2020**

Istanza della madre collocataria – incontri sospesi

Sospesi gli incontri. Il Tribunale di Napoli ritiene che nell'attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa sia nazionale sia regionale, la disciplina delle visite non possa più prevedere gli spostamenti dei minori. La frequentazione genitori-figli sarà assicurata con colloqui da remoto anche mediante videochiamata.

5) **Tribunale di Verona, decreto del 27 marzo 2020**

Figli non matrimoniali – richieste contrapposte di gestione delle modalità di visita in periodo emergenziale – genitori residenti in Comuni diversi – rimodulazione diritto di visita

Previste nuove regole per il diritto di visita per la coppia genitoriale *“fino alla ripresa della scuola, qualora avvenga entro l'estate, o alla cessazione dell'emergenza sanitaria”*. Il magistrato, *“allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti tra Comuni”* ed evitare i continui spostamenti della minore da una casa all'altra, ha quindi **disposto che la figlia dodicenne trascorra quattordici giorni filati con ciascun genitore. Spetta ad un solo genitore (il padre) il compito di prelevare e riportare la figlia dalla casa dell'altro genitore trascorse le due settimane affinché si muova un solo genitore. Durante le due settimane la minore sentirà una volta al giorno il genitore non coabitante all'orario concordato o, in mancanza, alle 18.30, via Skype.**

6) Tribunale di Brescia, provvedimento del 31 marzo 2020

Confermato il diritto di visita – rigetto delle sanzioni ex art. 709 ter c.p.c.

Il Tribunale ha **confermato il diritto di visita** del padre al figlio, che era stato sospeso dalla madre, invitando i genitori, in questo momento di grave emergenza sanitaria che ha cambiato la vita e le abitudini dei cittadini, a mettere in atto quel grande senso di responsabilità genitoriale, ancor più auspicato ora, al fine di garantire, pur con modalità diverse, il rispetto della bi-genitorialità. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il padre non avesse violato alcuna disposizione di legge nell'essersi recato in passeggiata con il figlio dal tabaccaio, senza mascherina (il cui obbligo all'uso non era ancora previsto), non pregiudicandolo in alcun modo; il Tribunale ritiene, infatti, che le disposizioni rendano possibile uscire di casa per fare la spesa, acquistare i giornali e, per chi fuma, acquistare le sigarette, che non sia fissato alcun limite temporale alle passeggiate e che il padre non potesse non portare il figlio con sé dal tabaccaio, vivendo da solo. **E' stata anche rigettata la richiesta di sanzione ex art.709 ter c.p.c. quanto alla decisione della madre di sospendere gli incontri** perché l'interruzione è stata breve e l'incertezza, quanto alla circolazione dei figli per recarsi a casa dell'altro genitore, ha trovato una risposta certa solo venerdì 27 marzo.

7) Tribunale di Vasto, decreto del 2 aprile 2020: ancora in tema di diritto di visita ai tempi del Covid-19

Figli nati fuori del matrimonio - incontri sospesi.

Il Tribunale di Vasto, con decreto del 2 aprile 2020, giudice estensore dott. Pasquale, ha aderito all'orientamento già espresso dalla Corte d'appello di Bari (decreto del 26 marzo 2020) secondo il quale il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori – residenti in Comuni diversi – di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, sarebbe recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost.

In particolare, secondo il Tribunale di Vasto, *“il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato **attraverso strumenti telematici** che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana”*. Al fine di consentire l'esercizio del diritto del padre, il Tribunale ha diffidato la madre *“a consentire al padre di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l'interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30”*.

8) Tribunale di Bari, provvedimento del 3 aprile 2020

Procedimento di separazione – incontri sospesi

Nel caso di specie, il Tribunale ha **sospeso** gli incontri padre – figli fino a quando sarà superata l'attuale emergenza epidemiologica in atto perché nel bilanciamento tra due diritti di natura costituzionale, ovvero quello alla tutela delle relazioni familiari *sub specie* dell'esercizio del diritto di visita del padre, che risponde all'interesse primario della prole a conservare con lui significativi rapporti affettivi ma anche a quello speculare del padre a godere sia dell'affetto che della presenza dei suoi figli con sé (artt. 29 e 30 Cost.), e quello a tutela della salute dei minori (art. 32 Cost.), almeno in questo peculiare momento storico deve ritenersi assolutamente **prevalente il secondo**.

Garantita la relazione padre – figli a mezzo videocchiamate giornaliere, con invito alla madre a garantire i contatti audio – video con tutti gli strumenti tecnologici disponibili.

9) Tribunale di La Spezia, provvedimento del 7 aprile 2020

Ricorso 709 *ter c.p.c.* – tutela del diritto di visita – valutazione caso concreto – ripristino immediato modalità di visita

Premesso che l'esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto sia dal punto di vista dei genitori (ed in particolare del genitore non collocatario) sia dal punto di vista del minore, rispondendo ad un suo incompressibile interesse il mantenimento di un rapporto equilibrato e regolare con il genitore non convivente (e ciò a maggior ragione in situazioni eccezionali – quali quella in atto – in cui deve essere maggiormente salvaguardata la serenità del minore, anche attraverso il mantenimento costante e regolare di ogni rapporto affettivo secondo le modalità ed abitudini già da questo conosciute e praticate); rilevato che l'attuale normativa volta a contrastare la situazione sanitaria emergenziale in atto non incide sul diritto del minore di frequentare il genitore non convivente e sul correlato esercizio del diritto di visita da parte di quest'ultimo, tanto è vero che nel modulo di autodichiarazione elaborato dal Ministero dell'Interno in data 26.3.2020, gli obblighi di affidamenti di minori sono stati inseriti tra le cause degli spostamenti consentiti; ritenuto che le indubbie esigenze di tutela della prole, anche sotto il profilo sanitario, debbano essere salvaguardate mediante il rigoroso rispetto da parte di entrambi i genitori delle disposizioni governative vigenti in tema di limitazioni al contatto sociale, salvo che vengano prospettate specifiche ragioni – da valutarsi caso per caso - che giustifichino viceversa l'adozione di misure limitative al diritto di frequentazione (ad es., per l'attività a rischio di contagio di un genitore, l'eccessiva promiscuità del nucleo familiare, la rilevante distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori, la logistica delle stesse in quanto situate in zone già definite “rosse” e comunque ad alta densità di contagi); il Tribunale nel caso di specie, valutate le circostanze del caso concreto, ha **confermato il diritto di visita** del padre ai figli, con immediato ripristino delle modalità di visita previste nell'ordinanza presidenziale.

10) Corte d'Appello di Milano, ordinanza del 9 aprile 2020

Procedimento *ex artt. 337 bis e ss.* – istanza del padre di ripristino delle visite al figlio - genitori residenti in Regioni diverse – minore affidato ad Ente – sospensione parziale e temporalmente circoscritta degli incontri padre - figlio

Nel caso di specie, il minore vive in Piemonte con la madre ed il padre vive in Lombardia; l'ente affidatario aveva sospeso gli incontri padre – figlio.

La Corte ha ritenuto che, poiché i genitori vivono in Regioni diverse, sono apprezzabili le ragioni a tutela della sicurezza e della salute del minore ed anche dei genitori che sono state poste dall'Ente affidatario alla base della sospensione degli incontri con il padre; tali esigenze, però, vanno bilanciate con il diritto alla bigenitorialità, soprattutto in una situazione di conflitto ancora non risolta ed affrontata adeguatamente. Visto il miglioramento della situazione sanitaria, ancora non decisivo, e l'esigenza quindi di mantenere un rigoroso rispetto delle regole in vigore, la Corte ha disposto la **sospensione degli incontri padre – figlio fino all'11 maggio**, disciplinando il diritto di visita dopo tale data e la previsione

nel periodo di sospensione del diritto del padre ad avere rapporti con il figlio tramite videochiamata. Permesso al padre di tenere con sé il figlio nel periodo che va dal 25 aprile al 3 maggio per consentire al bambino di godere per un lungo periodo e in modo significativo della figura paterna.

11) Tribunale di Roma, provvedimento del 7.4.2020

Procedimento di separazione - istanza del padre non collocatario – prosecuzione visite

Nel caso di specie, una madre si era allontanata da Roma l'11.3.2020 trasferendosi con i figli minori in Puglia, senza avvertire il padre che, a quanto consta, lavora a Roma ma ha la disponibilità di un alloggio anche in Puglia (essendo originario di quella zona e con ivi collocata la sua famiglia d'origine) e si rende disponibile per far visita ai propri figli nella Regione nella quale gli stessi si trovano.

Il Giudice ha disposto di dare attuazione alle visite previste nell'ordinanza presidenziale, compatibilmente con le esigenze di servizio del padre e con l'unica differenza che le visite si svolgeranno in Puglia e non a Roma.

Ritiene, infatti, il Tribunale che le misure restrittive alla circolazione delle persone per contenere il contagio da COVID 19 impongono di bilanciare l'interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l'interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio); nel caso di specie si è ritenuto che la frequentazione tra il padre ed i figli ulteriori non esponesse gli stessi ad un rischio ulteriore che non sia quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto.

12) Tribunale di Roma, ordinanza del 7 aprile 2020

Procedimento di separazione – istanza del padre non collocatario – prosecuzione visite

Nel caso di specie, il padre non collocatario ha lamentato avanti al Tribunale la violazione del suo diritto di visita al figlio minore di sei anni che, dagli inizi di marzo e senza alcun preavviso e decisione comune, era stato portato dalla madre in una località turistica del Trentino per ivi trascorrere il periodo di *lockdown* governativo imposto per contenere la diffusione del contagio da Covid 19.

Il Tribunale di Roma ha rilevato che le misure restrittive della circolazione delle persone imposte per contrastare l'emergenza epidemiologica impongono di bilanciare l'interesse primario dei figli minori e del genitore a vedere garantito il pieno diritto alla genitorialità, con l'interesse alla tutela della salute pubblica individuale (del minore e dei genitori) e collettiva.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la frequentazione padre – figlio non esponesse il figlio minore ad alcun rischio ulteriore che non fosse quello normalmente connesso alla situazione generale emergenziale già in atto e che, anzi, la città di Roma appaia in realtà meno rischiosa rispetto al Trentino Alto Adige, che è regione vicina alla Lombardia ed al Veneto, che sono notoriamente le regioni più colpite dall'epidemia.

Tanto premesso, il Tribunale ha imposto il rientro a Roma del minore ed il ripristino del regime di visita con il padre (con le cautele previste dalla vigente normativa in tema di spostamenti nella città e di igiene) pena, in caso di inosservanza, l'adozione di sanzioni *ex art. 709 ter c.p.c.* nei confronti della madre e fatta salva la possibilità di diversi provvedimenti in tema di affido e collocamento del figlio minore.

13) Tribunale di Venezia, ordinanza del 23 aprile 2020

Nel caso di specie, un padre aveva depositato istanza urgente in una causa di divorzio per il ripristino del diritto di visita al figlio minore durante il periodo di emergenza sanitaria (a causa di presunte condotte ostative da parte della madre collocataria), chiedendo al contempo che venissero fissate fino alla fine del periodo emergenziale nuove modalità di visita genitori – figlio minore (in specie, divisione del tempo paritaria tra genitori, con periodi per ciascuno di due settimane).

L'istanza è stata presentata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, durante la pendenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche (con termini sospesi sino all'11 maggio 2020).

Il Tribunale ha rigettato l'istanza ed ha ritenuto di non rimettere la causa sul ruolo sul presupposto che ciò avrebbe violato il principio della ragionevole durata del processo e che **le ragioni addotte a sostegno della domanda fossero legate a circostanze straordinarie e temporalmente circoscritte (N.D.R. l'emergenza sanitaria da COVID 19).**